

**Nozioni di Diritto
Internazionale Umanitario**

&

**il ruolo del
Comitato Internazionale della
Croce Rossa**






Il CICR è **indipendente, imparziale e neutrale: protegge e assiste** le vittime della guerra e della violenza armata.

L'azione del CICR si fonda sulle Convenzioni di Ginevra del 1949 e i Protocolli aggiuntivi.


Interviene nelle situazioni di emergenza e si adopera per **promuovere** il rispetto del **diritto internazionale umanitario (IHL - LOAC)** e la sua integrazione nelle legislazioni nazionali.





Compiti del CICR

- Vigilare sul rispetto IHL
- Curare e assistere i feriti di guerra
- Proteggere e assistere la popolazione civile/*hors de combat*
- Visitare i prigionieri politici e di guerra
- Tracing Agency
- Mediare tra belligeranti



1859 BATTAGLIA DI SOLFERINO

1862 MEMORIE DI SOLFERINO

1863 COMITATO A CINQUE



1864 CONVENZIONE DI GINEVRA 1° - per il miglioramento
delle condizioni dei militari feriti in guerra terrestre





PROTEZIONE



Garantire che le autorità rispettino i loro obblighi e i diritti degli individui, per proteggere la vita, la sicurezza, l'integrità fisica e morale e la dignità delle persone coinvolte da conflitti armati e / o altre situazioni di violenza.

Il lavoro di protezione si concentra su:

Prevenire, limitare o porre fine a violazioni del IHL (principalmente)



Reestablish Family Links

Protection of Civilian Population

Detention

Finanze & budget

- CONTRIBUTI VOLONTARI DEGLI STATI PARTE ALLE CONVENZIONI DI GINEVRA (GOVERNI), DELLE SOCIETÀ NAZIONALI DELLA CROCE ROSSA E DELLA MEZZALUNA ROSSA
- ORGANIZZAZIONI SOVRANAZIONALI
- DONATORI PUBBLICI E PRIVATI

**REFUGEE
LAW**

**HUMAN
RIGHTS
LAW**

**RIGHT TO
RESORT TO
FORCE**

**INTERNATIONAL
HUMANITARIAN
LAW**

**LAW OF
THE SEA**

**LAWS
GOVERNING
DIPLOMATIC
RELATIONS**

**ENVIRONMENTAL
LAW**

**LAWS
GOVERNING
ECONOMIC
RELATIONS**

**LAWS
GOVERNING
AIR SPACE**

**LAWS
GOVERNING
STATE
RESPONSIBILITY**

**LAWS
GOVERNING
THE PEACEFUL
SETTLEMENT OF
CONFLICTS**

**LAWS GOVERNING
INTERNATIONAL
ORGANIZATIONS**

FONTI IHL - pre WWII

- Codice (militare USA) Lieber, 1863
- **Convenzione** per il miglioramento delle condizioni dei militari feriti in guerra, 1864
- Convenzioni de l'Hague 1899 e 1907 - CLAUSOLA DI MARTENS
- **Convenzione** per il miglioramento della sorte dei feriti e malati negli eserciti di campagna e guerra marittima, 1906
- Convenzione concernente le schiavitù 1926
- **Convenzione** per il miglioramento della sorte dei feriti e malati negli eserciti di campagna, 1929
- **Convenzione** sul trattamento dei prigionieri di guerra, 1929

FONTI IHL post WWII

- I Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati delle Forze armate in campagna - 1949
- II Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle Forze armate sul mare - 1949
- III Convenzione sul trattamento dei prigionieri di guerra - 1949
- IV Convenzione sulla protezione delle **persone civili** in tempo di guerra - 1949

Il **processo di decolonizzazione** e l'estendersi di NIAC condusse nel 1977

- 1° protocollo - protezione delle vittime dei IAC
- 2° protocollo - protezione delle vittime dei conflitti NIAC

FONTI IHL durante NIAC

- **Articolo 3** comune alle Convenzioni di Ginevra del 1949
- **2° Protocollo aggiuntivo** alle Convenzioni di Ginevra del 1977 - se ratificato, sempreché ne sussistano le condizioni applicative
- Altre norme applicabili ai conflitti armati non internazionali di diritto pattizio (Convenzioni sui beni culturali, sulle armi chimiche, sulle mine antiuomo) o consuetudinario.

FONTI IHL - consuetudini

- **CLAUSOLA MARTENS (1863)** - *Fino all'emanazione di un più completo codice delle leggi di guerra, le Alte Parti Contraenti ritengono opportuno dichiarare che, nei casi non contemplati dai Regolamenti da loro adottati, **gli abitanti ed i belligeranti restano sotto la protezione e il governo dei principi** del diritto delle nazioni, come risultano dagli usi stabiliti tra i popoli civili, dalle **leggi dell'umanità e dai dettami della coscienza pubblica.**»*
- **Articolo 3** comune alle quattro **Convenzioni di Ginevra del 1949** - *ius cogens*

Art. 3 - Convenzioni di Ginevra 1949



Le persone che non partecipano direttamente alle ostilità sono trattate, in ogni circostanza, con umanità, senza discriminazione.

- 
- Sono altresì vietate
 - le violenze contro la vita (tortura)
 - la cattura di ostaggi
 - trattamenti umilianti e degradanti
 - le condanne e esecuzioni compiute senza previo giudizio di un tribunale regolarmente costituito
 - I feriti e i malati saranno raccolti e curati.
 - Diritto d'iniziativa CICR

LA CONDOTTA DELLE OSTILITÀ

- L'UGUAGLIANZA DEI BELLIGERANTI (solo IAC)
- RISPETTO DELL'IHL e IRRECIPROCITÀ (NIAC e IAC)
- NECESSITÀ MILITARE
- DISTINZIONE
- PROPORZIONALITÀ
- PRECAUZIONE
- UMANITÀ

LA CONDOTTA DELLE OSTILITÀ

- **NECESSITÀ MILITARE** - giustificazione/limite ad una condotta altrimenti vietata dal diritto internazionale per ottenere un **VANTAGGIO MILITARE**

LA CONDOTTA DELLE OSTILITÀ

- **DISTINZIONE (IAC e NIAC)**

Art. 48 del I P.A. del 1977, che così recita: *“Allo scopo di assicurare il rispetto e la protezione della popolazione civile e dei beni di carattere civile, le Parti in conflitto dovranno fare, in ogni momento, distinzione tra la popolazione civile e i combattenti, e tra i beni di carattere civile e gli obiettivi militari e, di conseguenza, dirigere le operazioni soltanto contro obiettivi militari”.*

LA CONDOTTA DELLE OSTILITÀ

- Persone che non hanno preso e non prendono parte alle ostilità
- Prigionieri di guerra e internati
- Missioni medica e religiose
- Persone *hors de combat*
- Operatori umanitari

LA CONDOTTA DELLE OSTILITÀ

PROPORZIONALITÀ

è l'equilibrio tra il **vantaggio militare** derivante dall'attacco e **l'esigenza umanitaria** che l'attacco non causi vittime e/o danni eccessivi (collateral damage) rispetto al vantaggio militare ***diretto e concreto*** previsto.

LA CONDOTTA DELLE OSTILITÀ

- PRECAUZIONE

art. 57 I P.A. para. 2. e 3 - *“fare tutto ciò che è praticamente possibile per accertare che gli obiettivi da attaccare non sono persone civili né beni di carattere civile”.*

LA CONDOTTA DELLE OSTILITÀ

- UMANITÀ

Le persone che non partecipano, o non partecipano più, alle ostilità devono essere rispettate, trattate con umanità e senza discriminazione.

Devono essere protette contro la tortura e contro gli atti di violenza. In caso di procedimenti giudiziari avviati nei loro confronti, esse devono beneficiare delle garanzie del giusto ed equo processo. Il principio di umanità permea tutto l'IHL ed estende la sua tutela anche nei confronti dei combattenti, con il divieto di arrecare mali superflui e sofferenze inutili.

The top of the slide features a decorative border with a dark green background. It contains several repeating geometric patterns: a semi-circle, a pattern of small red dots arranged in a semi-circle, a pattern of red concentric arcs, and a pattern of red dashed lines arranged in a semi-circle.

My great maxim has always been in politics and war alike, that every injury done to the enemy, even though permitted by the rules, is excusable only so far it is absolutely necessary, everything beyond that is criminal.

“NAPOLEON”